Lipe: pubblicati i nuovi modelli di comunicazione

Pubblicati sul sito dell'Agenzia delle eEntrate il nuovo **modello delle LIPE** aggiornato e il **nuovo modello IVA TR**. Il nuovo modello_delle **LIPE,** in particolare, tiene conto:

- **degli "Eventi eccezionali" per i soggetti che** ai sensi dell'art. 1 , comma 923, della legge n. 234/2021, dell'art. 7 , comma 3-ter, del Dl. n. 17/2022 e dell'art. 39, comma 1-bis, del Dl. n. 50/2022, **hanno sospeso i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022**
- **e della sospensione dei versamenti per le Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche,** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020. **Per tali soggetti** l'art. 1, comma 923, della legge n. 234/2021 **ha sospeso i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.**

Si ricorda che l'obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis del Dl 31 maggio 2010, n. 78.
Nel modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, del Dpr. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4 Dpr. 23 marzo 1998, n. 100.

La Comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di

liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi **non obbligati**

- **alla presentazione della dichiarazione annuale IVA**
- o all'effettuazione delle **liquidazioni periodiche**, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

L'obbligo di invio della Comunicazione **non ricorre in assenza di dati da indicare,** per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).
L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui **occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.** Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000**. La sanzione è **ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati** (art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

(MF/ms)